

Stato, e convocandone immediatamente un'altra per surrogarla; 6.º nominando e licenziando a volontà i ministri di Stato; 7.º sospendendo i magistrati nei casi preveduti dall'articolo 154.º; 8.º condonando o mitigando le pene pronunziate dai tribunali contra i colpevoli; 9.º accordando, in un caso urgente, un'amnistia che fosse richiesta ad un tratto e dall'umanità e dal bene dello Stato (art. 101.º)

» Capitolo II. *Del potere esecutivo.* L'imperatore è il capo del potere esecutivo, e lo esercita mediante i suoi ministri di Stato. Le principali sue attribuzioni sono: 1.º convocare la nuova assemblea generale ordinaria nel 3 giugno del terzo anno dell'esistente legislatura; 2.º eleggere i vescovi e provvedere ai benefici ecclesiastici; 3.º nominare i magistrati; 4.º provvedere agli altri impieghi civili e politici; 5.º nominare i comandanti delle truppe di terra e di mare, e cangiarli allorchè lo esige l'interesse del servizio; 6.º eleggere gli ambasciatori ed altri agenti diplomatici e commerciali; 7.º dirigere le negoziazioni politiche colle nazioni straniere; 8.º fare i trattati di alleanza offensiva e difensiva, di sussidio e di commercio, e recarli, dopo la loro conclusione, a cognizione dell'assemblea generale allorchè l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano; se i trattati conclusi in tempo di pace stipulano la cessione od il cambio d'una parte del territorio dell'impero o di possedimenti a cui l'impero abbia diritto, non possono essere ratificati se non sono approvati dall'assemblea generale; 9.º dichiarare la guerra e concludere la pace, facendo all'assemblea le comunicazioni compatibili coll'interesse e colla sicurezza dello Stato; 10.º accordare lettere di naturazione nelle forme volute dalla legge; 11.º concedere titoli, onori, ordini militari ed altre distinzioni, in ricompensa de'servigi resi allo Stato; le gratificazioni pecuniarie saranno tuttavia assoggettate all'approvazione dell'assemblea, ogniqualvolta non sieno stipulate da una legge; 12.º pubblicare decreti, istruzioni e regolamenti per la buona esecuzione delle leggi; 13.º statuire l'applicazione delle somme votate dall'assemblea nei varii rami della pubblica amministrazione; 14.º accordare o recusare la sua approvazione ai decreti dei concilii, alle lettere apostoliche ed alle altre ordinanze ecclesiastiche che